



STATUTO

INDICE

1. DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
<i>Art. 1.....</i>	<i>5</i>
<i>Il Comune</i>	<i>5</i>
<i>Art. 2.....</i>	<i>5</i>
<i>Sovranità e autonomia</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3.....</i>	<i>5</i>
<i>Compiti.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4.....</i>	<i>5</i>
<i>Capacità di voto</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5.....</i>	<i>5</i>
<i>Diritto di voto.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6.....</i>	<i>5</i>
<i>Votazioni e elezioni federali e cantonali.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7.....</i>	<i>6</i>
<i>Eleggibilità.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8.....</i>	<i>6</i>
<i>Dimissioni.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9.....</i>	<i>6</i>
<i>Le elezioni: data, durata, entrata in carica e trapasso dei poteri</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10.....</i>	<i>6</i>
<i>Motivi di esclusione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11.....</i>	<i>6</i>
<i>Motivi di ricusa</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12.....</i>	<i>7</i>
<i>Protocolli, redazioni</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13.....</i>	<i>7</i>
<i>Visione di protocolli.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 14.....</i>	<i>7</i>
<i>Diritto di ricorso</i>	<i>7</i>
<i>Art. 15.....</i>	<i>7</i>
<i>Responsabilità.....</i>	<i>7</i>
II. ORGANIZZAZIONE COMUNALE.....	8
<i>Art. 16.....</i>	<i>8</i>
<i>Organi comunali</i>	<i>8</i>
a) <i>Assemblea comunale.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 17.....</i>	<i>8</i>
<i>Assemblea comunale</i>	<i>8</i>
<i>Art. 18.....</i>	<i>8</i>
<i>Competenze</i>	<i>8</i>
b) <i>Consiglio comunale</i>	<i>9</i>
<i>Art. 19.....</i>	<i>9</i>
<i>Composizione</i>	<i>9</i>
<i>Art. 20.....</i>	<i>9</i>
<i>Sedute</i>	<i>9</i>
<i>Art. 22.....</i>	<i>9</i>
<i>Decisioni.....</i>	<i>9</i>

Art. 23.....	9
<i>Compiti e competenze</i>	9
c) Il Municipio.....	10
Art. 24.....	10
<i>Composizione</i>	10
Art. 25.....	10
<i>Costituzione</i>	11
Art. 26.....	11
<i>Esclusioni</i>	11
Art. 27.....	11
<i>Risoluzioni</i>	11
Art. 28.....	11
<i>Compiti e competenze</i>	12
Art. 29.....	12
<i>Periodo amministrativo</i>	12
Art. 30.....	13
<i>Resoconto</i>	13
Art. 31.....	13
<i>Preventivo</i>	13
d) Commissione di gestione e revisione.....	13
Art. 32.....	13
<i>Composizione</i>	13
Art. 33.....	13
<i>Compiti e competenze</i>	13
e) Consiglio scolastico	14
Art. 34.....	14
<i>Composizione</i>	14
Art. 35.....	14
<i>Compiti e competenze</i>	14
III. DIRITTO DI INIZIATIVA E DI REFERENDUM.....	14
Iniziativa.....	14
Art. 36.....	14
<i>Norma fondamentale</i>	14
Art. 37.....	15
<i>Firme necessarie</i>	15
Art. 38.....	15
<i>Procedura</i>	15
Referendum	15
Art. 39.....	15
<i>Norma fondamentale</i>	15
Art. 40.....	15
<i>Pubblicazione</i>	15
Art. 41.....	15
<i>Scadenza</i>	15
Art. 42.....	15
<i>Procedura</i>	15
Art. 43.....	16
<i>Formulari, stesura</i>	16
IV. FINANZE, IMPOSTE, TASSE	16

<i>Art. 44</i>	16
<i>Consistenza del patrimonio</i>	16
<i>Art. 45</i>	16
<i>Tasse</i>	16
<i>Imposte</i>	16
V. COMUNE PATRIZIALE	17
<i>Art. 46</i>	17
<i>Diritti</i>	17
VI. COMUNE PARROCCHIALE	17
<i>Art. 47</i>	17
<i>Comune parrocchiale</i>	17
VII. DISPOSIZIONI FINALI	17
<i>Art. 48</i>	17
<i>Revisione</i>	17
<i>Art. 49</i>	17
<i>Entrata in vigore</i>	17
<i>Art. 50</i>	18
<i>Abrogazione di disposizioni contrarie</i>	18

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il Comune

Il Comune di Roveredo (Grigioni) è un ente territoriale di diritto pubblico. Si compone delle persone abitanti sul suo territorio.

Art. 2

Sovranità e autonomia

Il Comune esercita, nei limiti della sua competenza legale, la sovranità su tutte le persone e cose che si trovano sul suo territorio.

Esso ha il diritto ad un'amministrazione autonoma secondo la legislazione federale e cantonale.

Art. 3

Compiti

Il Comune adempie alle funzioni richieste dall'interesse generale e promuove il miglioramento economico e culturale.

Esso emana le leggi e i regolamenti necessari all'attuazione dei suoi compiti.

Art. 4

Capacità di voto

Hanno capacità di voto le cittadine e i cittadini svizzeri, in grado di esercitare i diritti civili e che abbiano compiuto i 18 anni.

Art. 5

Diritto di voto

Il diritto di voto spetta a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, che sono domiciliati nel Comune o risiedono all'estero, e che godono dei diritti civili.

La legge comunale sulle elezioni e votazioni disciplina il diritto di voto delle svizzere e degli svizzeri all'estero per questioni comunali.

Art. 6

Votazioni e elezioni federali e cantonali

Le votazioni e le elezioni federali e cantonali sono regolate dalle relative disposizioni della Confederazione e del Cantone.

Art. 7

Eleggibilità

Il diritto di eleggibilità spetta a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, che sono domiciliati nel Comune o risiedono all'estero, e che godono dei diritti civili.

La legge comunale sulle elezioni e votazioni disciplina il diritto di eleggibilità delle svizzere e degli svizzeri all'estero per questioni comunali.

Art. 8

Dimissioni

Le dimissioni sono disciplinate dal Regolamento comunale sulle elezioni.

Art. 9 ¹⁾

Le elezioni: data, durata, entrata in carica e trapasso dei poteri

Le elezioni del Municipio e del Consiglio scolastico hanno luogo, di regola, nei mesi di ottobre o novembre ogni quattro anni. Il Consiglio comunale viene eletto al più tardi cinque settimane dopo.

L'entrata in carica ha luogo il 1. gennaio per il Municipio e Consiglio comunale e il 1. luglio per il Consiglio scolastico. I membri sono sempre rieleggibili.

Il membro uscente è responsabile di un regolare scarico del mandato e del trapasso dei poteri.

Art. 10 ¹⁾

Motivi di esclusione

Non possono far parte contemporaneamente della medesima Autorità comunale (Municipio, Consiglio scolastico, Commissione di gestione e commissioni speciali designate dal Consiglio comunale) congiunti e parenti in linea diretta, coniugi, persone che vivono in un'unione domestica registrata o in convivenza di fatto, fratelli e sorelle, zii, nipoti, cognati, suoceri, generi e nuore.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio comunale congiunti e parenti in linea diretta, coniugi, persone che vivono in un'unione domestica registrata o in convivenza di fatto, fratelli e sorelle.

Un membro del Municipio non può assumere lavori o forniture a favore del Comune, se vi ha un interesse personale immediato.

Gli impiegati elencati nella pianta del regolamento organico comunale per il personale non possono far parte di un'Autorità comunale.

1) Riveduto con decisione popolare del 29.08.2010

Art. 11

Motivi di ricusa

Un membro di un'Autorità comunale deve ricusarsi nella discussione e deliberazione o nella votazione su una pratica se egli stesso, il suo coniuge o i suoi congiunti e parenti fino al grado stabilito dall'art. 10, vi hanno un interesse personale immediato.

I membri della commissione di gestione devono ricusarsi durante la verifica della contabilità e della gestione di qualunque settore dell'amministrazione comunale se loro stessi, il loro coniuge o i loro congiunti e parenti fino al grado stabilito dall'art. 10, hanno un interesse personale immediato.

Art. 12

Protocolli, redazioni

Delle sedute del Municipio, del Consiglio comunale e di ogni altra Autorità comunale deve essere tenuto un protocollo, dal quale risultino almeno gli estremi delle risoluzioni ed il risultato delle elezioni. I protocolli sranno sottoposti per l'approvazione alla prossima seduta. Ogni qualvolta l'Assemblea comunale viene consultata per urna, viene steso un protocollo dei risultati, firmato dagli scrutinatori.

Art. 13

Visione di protocolli

Ogni avente diritto di voto può prendere liberamente visione dei protocolli dell'Assemblea e del Consiglio comunale.

La visione dei protocolli del Municipio e delle altre Autorità comunali viene permessa solo su richiesta scritta e dopo aver provato un interesse tutelabile.

Per la consegna di estratti di protocolli viene riscossa un'equa tassa.

Art. 14

Diritto di ricorso

Le risoluzioni e decisioni del Municipio e del Consiglio comunale o di un'altra Autorità comunale possono essere impugnate, entro venti giorni, al Tribunale Amministrativo.

I decreti di multa del Municipio possono essere oggetto di ricorso al Tribunale Amministrativo, entro venti giorni, a norma delle disposizioni della legge sulla giustizia penale.

Art. 15

Responsabilità

Tutte le Autorità, impiegati e funzionari del Comune sono responsabili dei danni che cagionano al Comune e a terzi nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali a norma della legge

cantonale sulle responsabilità delle Autorità, dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico.

II. ORGANIZZAZIONE COMUNALE

Art. 16

Organi comunali

Gli organi ordinari del Comune sono:

- a) l'Assemblea comunale
- b) il Consiglio comunale
- c) il Municipio
- d) la Commissione di gestione e revisione
- e) il Consiglio scolastico

- a) Assemblea comunale

Art. 17

Assemblea comunale

L'assemblea comunale è l'organo supremo del Comune.

Le cittadine e i cittadini del Comune aventi diritto di voto esercitano, a mezzo scheda, i diritti civici attivi che loro spettano nelle questioni comunali.

Art. 18

Competenze

E' competenza dell'Assemblea comunale:

- 1a) l'accettazione e la modifica dello statuto e delle leggi comunali, fatta eccezione delle delle relative disposizioni di esecuzione;
- b) la decisione su istanze presentate in via d'iniziativa, se non evase dal Consiglio Comunale, o mediante referendum;
- 2 la nomina del Sindaco, dei Municipali, dei membri del Consiglio Comunale e del Consiglio scolastico, a norma del relativo regolamento sulle elezioni;
- 3a) la concessione, il rinnovo e la riversione nel quadro della legislazione sul diritto delle acque;
- b) la costituzione di altri speciali diritti di godimento nel quadro della legge sui comuni
- 4 l'approvazione delle spese, delle vendite o permutate che oltrepassano le competenze del Consiglio Comunale;
- 5 la decisione sulla creazione di una corporazione comunale o regionale o sulla relativa adesione;
- 6 la decisione relativa all'aggregazione con altri comuni.

b) Consiglio comunale

Art. 19

Composizione

Il Consiglio comunale si compone di 21 membri e 10 supplenti. Vi possono far parte le cittadine e i cittadini aventi diritto di voto, ad eccezione dei membri del Municipio. Per poter deliberare occorre la presenza di almeno 13 membri.

Art. 20

Sedute

Il Consiglio comunale si riunisce ogni qualvolta il Municipio lo ritiene necessario o su domanda di un terzo dei membri (7) del Consiglio comunale mediante petizione al Municipio; la convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione, va spedita almeno 10 giorni prima della data fissata.

Il Consiglio comunale si costituisce da sé e agisce a norma del suo regolamento. Tiene il protocollo il segretario comunale o il suo sostituto.

Art. 22

Decisioni

Le decisioni sono prese a maggioranza ed a voto aperto.

Se un terzo dei consiglieri presenti lo richiede, le delibere avvengono per voto segreto o per appello nominale. In caso di parità nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, decide il presidente e nelle votazioni segrete la proposta è da considerare respinta.

Per le elezioni fa stato la legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici.

Art. 23

Compiti e competenze

Al Consiglio comunale sono devolute le seguenti competenze:

- 1a) elaborare e preavvisare progetti di legge e regolamenti comunali aventi carattere di obbligatorietà generale;
- b) approvare regolamenti non aventi carattere di obbligatorietà generale, interni e di servizio;
- c) evadere le iniziative popolari ai sensi dell'art. 38 del presente statuto;
- 2a) nominare i membri della Commissione di gestione, delle Commissioni interne e speciali;
- b) nominare i delegati nelle diverse assemblee e corporazioni intercomunali;
- 3a) esaminare ed approvare il preventivo ordinario e straordinario, il piano finanziario quadriennale ed il resoconto comunale;

- b) decidere opportuni provvedimenti finanziari, atti a stabilire il pareggio dei conti comunali;
- c) fissare il tasso d'imposta e le tasse comunali sulla base del preventivo;
- d) deliberare lavori di qualsiasi natura preventivamente approvati dagli organi competenti, che sorpassano le competenze del Municipio;
- e) decidere la conclusione di mutui o altra misura di finanziamento straordinari non preventivati;
- f) approvare l'annuale programma delle realizzazioni forestali e decidere la vendita del legname per importi che superano la competenza di delibera del Municipio;
- g) vendere o permutare immobili per importi che sorpassano le competenze del Municipio;
- 4a) autorizzare spese preventivate fino a fr. 750'000.—per ogni singolo caso o spese che si ripetono fino a fr. 75'000.--;
- b) autorizzare spese non preventivate fino a fr. 200'000.-- per ogni singolo caso e fr. 20'000.—per spese che si ripetono;
- c) decidere crediti supplementari fino a fr. 500'000.--.

Le competenze come alla lettera 1a) sono soggette a referendum obbligatorio.

Le competenze come alle lettere 3a), 3b), 3c), 3g), 4a), 4b), 4c) sono soggette a referendum facoltativo.

c) Il Municipio

Art. 24

Composizione

Il Municipio è l'Autorità amministrativa e di polizia del Comune. Esso si compone del sindaco e quattro municipali.

Art. 24 bis ¹⁾

Il Sindaco

Il Sindaco presiede le sedute del Municipio e, coinvolgendo gli altri membri del Municipio, provvede all'esecuzione delle decisioni prese. Egli coordina e controlla l'attività amministrativa.

In casi urgenti, a titolo cautelativo, può adottare i necessari provvedimenti provvisori.

Egli svolge la sua funzione a tempo parziale, in ragione di un minimo del 20% a un massimo del 50%. La retribuzione è regolata nell'ordinanza sul personale del Comune. Il grado d'impiego è determinato dal Municipio.

¹⁾ Nuovo articolo introdotto con decisione popolare del 29.08.2010

Art. 25 ¹⁾

Costituzione

Il Municipio si costituisce da sé e designa il vice-sindaco.

L'amministrazione è dipartimentale ed il Municipio stesso assegna ai suoi membri i vari dicasteri:

- amministrazione e finanze;
- istruzione pubblica, cultura, sport e tempo libero;
- territorio, ambiente e turismo;
- costruzioni;
- energia elettrica e energie rinnovabili;
- polizia;
- opere sociali;
- pompieri, militari, protezione civile;
- forestale, agricoltura e alpi;
- canalizzazioni e acqua potabile.

Art. 26

Esclusioni

I motivi di esclusione come all'art. 10 dello statuto valgono anche nei confronti degli impiegati della cancelleria comunale, degli agenti comunali, del forestale e del tecnico comunale.

Art. 27

Risoluzioni

Il Municipio è un organo collegiale le cui risoluzioni vengono protocollate. Per essere valide richiedesi almeno la presenza di tre membri.

Il Municipio si riunisce di regola una volta per settimana.

1) Riveduto con decisione popolare del 29.08.2010

Art. 28

Compiti e competenze

Al Municipio competono tutte le facoltà che non sono devolute ad altro organo in virtù del diritto federale o cantonale oppure dello statuto comunale.

In modo particolare:

- 1a) elaborare o proporre modifiche di leggi e regolamenti comunali; emanare le relative ordinanze di esecuzione;
- b) provvedere all'esecuzione delle leggi e regolamenti comunali, e secondo le sue competenze, delle leggi federali e cantonali;
- 2a) nominare e revocare i funzionari, gli impiegati e gli operai in pianta stabile e il capo-sezione militare;
- b) designare il delegato comunale per la nomina dell'ufficiale del Registro Fondiario Circondariale;
- c) nominare i responsabili di funzioni la cui designazione non è competenza di altre autorità;
- d) nominare Delegazioni o Commissioni speciali per consulenza;
- 3a) esaminare tutte le questioni da sottoporre al Consiglio comunale preparando per iscritto i relativi messaggi;
- b) allestire il resoconto, il preventivo ordinario e straordinario ed il piano finanziario quadriennale;
- c) deliberare lavori di qualsiasi natura preventivamente approvati sino alla somma di fr. 200'000.-- per ogni singolo caso;
- d) acquistare, vendere e permutare immobili per un valore massimo di fr. 50'000.--;
- e) affittare gli alpi
- f) amministrare i beni della Fondiaria scolastica;
- g) esercitare le competenze penali spettanti al Comune, in quanto queste non siano deferite ad altri organi dallo statuto e dalla legge;
- h) decidere di stare in causa ed accettare transazioni e compromessi;
- i) decidere su eventuali domande di condono di tasse, di imposte e multe comunali;
- 4a) autorizzare spese preventivate per ogni singolo caso sino alla somma di fr. 100'000.--;
- b) decretare spese uniche non preventivate sino alla somma di fr. 20'000.-- per ogni singolo caso, nonché spese che si ripetono annualmente fino a fr. 5'000.--;
- c) stipulare e rinnovare mutui e ogni altro tipo di finanziamento per spese o opere già preventivate o già eseguite.

Art. 29

Periodo amministrativo

I conti comunali vengono chiusi il 31 dicembre di ogni anno. Dopo la chiusura essi vengono sottoposti, con la contabilità di tutti i singoli uffici comunali, alla verifica da parte della Commissione di gestione e revisione.

Art. 30

Resoconto

Il resoconto deve contenere le entrate e le uscite di ogni singolo dicastero dell'amministrazione e presentare un quadro esatto della situazione finanziaria del Comune. Ogni cittadina e cittadino può fare richiesta in cancelleria comunale di una copia del resoconto.

Esso deve essere sottoposto all'esame ed approvazione del Consiglio comunale con il rapporto ed il preavviso della Commissione di gestione entro il 30 giugno.

Art. 31

Preventivo

Entro il 30 novembre di ogni anno il Municipio è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale il preventivo ordinario e straordinario.

Entro il 31 ottobre del primo anno della legislatura il Municipio è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale il piano quadriennale degli investimenti.

Ogni cittadina e cittadino può fare richiesta in cancelleria comunale di una copia del preventivo ordinario e straordinario e del piano quadriennale degli investimenti.

d) Commissione di gestione e revisione

Art. 32

Composizione

La Commissione di gestione e revisione si compone di cinque membri del Consiglio comunale nominati da quest'ultimo. I suoi membri sono rieleggibili al massimo per quattro legislature consecutive. Non sono eleggibili i parenti dei membri del Municipio, degli impiegati della cancelleria comunale, degli agenti comunali e del forestale, fino al grado stabilito dall'art. 10.

La Commissione di gestione e revisione si costituisce da sé. Essa può validamente deliberare alla presenza di almeno tre membri.

Art. 33

Compiti e competenze

La Commissione di gestione e revisione deve controllare tutta l'attività delle Autorità e Commissioni comunali come pure dell'amministrazione comunale compresa la tenuta della cassa, della contabilità e l'osservanza del preventivo. Con il consenso del Municipio, per l'esame del resoconto, essa può far capo a dei periti; questi ultimi esercitano il mandato a loro affidato in collaborazione con la Commissione.

Essa presenta, a mano del Consiglio comunale, un rapporto scritto inerente l'esame del resoconto della gestione comunale e formula un preavviso.

Per il resto fanno stato le disposizioni del Regolamento Interno del Consiglio comunale.

e) Consiglio scolastico

Art. 34

Composizione

Il Consiglio scolastico si compone di cinque membri e si costituisce da sé eleggendo il presidente, il vice-presidente e il segretario. Quattro membri vengono nominati dall'Assemblea in base al Regolamento comunale sulle elezioni, mentre il quinto membro viene designato dal Municipio fra i suoi membri.

Gli insegnanti delle scuole comunali e della scuola materna, nonché i loro parenti ai sensi dell'art. 10, non possono far parte del Consiglio scolastico.

Art. 35

Compiti e competenze

Al Consiglio scolastico sono devolute le seguenti competenze:

- 1a) preavvisare al Municipio la legge scolastica comunale e le relative modifiche;
 - b) emanare direttive per la gestione delle scuole comunali;
- 2a) nominare e revocare i docenti nonché rescindere i rapporti di impiego degli insegnanti della scuola comunale, secondo le vigenti disposizioni della legge cantonale;
 - b) nominare e revocare gli insegnanti della scuola materna a norma delle disposizioni del regolamento organico comunale per il personale;
- 3a) sorvegliare l'educazione e l'istruzione scolastica impartita nelle scuole elementari;
 - b) gestire e sorvegliare la scuola materna in base alle relative leggi;
- 4) preavvisare al Municipio i crediti da inserire nel preventivo comunale per l'acquisto di materiale didattico, mobili e attrezzi nonché circa le migliorie da eseguire agli stabili delle scuole comunali.

III. DIRITTO DI INIZIATIVA E DI REFERENDUM

Iniziativa

Art. 36

Norma fondamentale

E' garantito il diritto di iniziativa giusta le disposizioni della legge sull'esercizio dei diritti politici del Cantone dei Grigioni.

Art. 37

Firme necessarie

Il testo dell'iniziativa deve trattare un unico oggetto e deve essere firmato da almeno il 15 per cento delle cittadine e dei cittadini aventi diritto di voto.

Art. 38

Procedura

La procedura è regolata dalla legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici.

Le iniziative respinte dal Consiglio comunale vanno sottoposte, entro un anno e mezzo dalla presentazione, alla votazione popolare.

Il Consiglio comunale può proporre in votazione un controprogetto.

Referendum

Art. 39

Norma fondamentale

Il diritto di referendum facoltativo è dato nei casi menzionati dall'art. 23 dello Statuto.

Il testo del referendum deve essere firmato da almeno un ottavo delle cittadine e cittadini aventi diritto di voto.

Art. 40

Pubblicazione

Le decisioni soggette a referendum vengono esposte all'albo comunale, entro 7 giorni dalla delibera, e pubblicate sulla stampa vallerana con l'indicazione del giorno in cui spira il termine utile di referendum.

Art. 41

Scadenza

Il termine per proporre il referendum facoltativo è di trenta giorni e decorre dal giorno susseguente la pubblicazione all'albo pubblico. In caso di riuscita la votazione popolare avrà luogo al massimo entro tre mesi. Non necessita il preavviso del Consiglio comunale.

Art. 42

Procedura

Il diritto di referendum viene esercitato apponendo la propria firma, oltre al nome e al cognome sui formulari ufficiali.

Art. 43

Formulari, stesura

I singoli formulari non devono differire l'uno dall'altro né in quanto alla forma, né in quanto al contenuto. Essi devono contenere il testo completo della decisione del Consiglio comunale, la richiesta che venga indetta una consultazione popolare su tale decisione e l'indicazione delle persone autorizzate dai firmatari ad eventualmente ritirare il referendum.

IV. FINANZE, IMPOSTE, TASSE

Art. 44

Consistenza del patrimonio

Il patrimonio del Comune è composto di:

- a) le cose destinate all'uso pubblico quali strade, le piazze, le acque ed il suolo di cui non è comprovata la proprietà privata (art. 664 CCS, art. 148 e 149 LI al CCS);
- b) i beni amministrativi, cioè le cose e i fondi finanziari che per la loro essenza sono messi al diretto servizio dell'Amministrazione, quali gli edifici amministrativi, i palazzi scolastici, istituti di pubblica assistenza, gli impianti dell'acquedotto, gli impianti di spegnimento degli incendi, cantieri, il campo sportivo, ecc.
- c) il patrimonio di godimento cioè alpi, pascoli comunali, boschi, lotti comunali, diritti di vago pascolo, di far legna e di pascolazione;
- d) i beni patrimoniali quali capitali, denaro contante, crediti, immobili ed opere che vengono detenuti in proprietà dal Comune per il loro valore patrimoniale e sfruttati nelle forme del diritto privato (locazione, affitto, vendita di proventi) o attraverso concessione di speciali diritti di utilizzazione.

Art. 45

Tasse

Il Comune può prelevare dagli utenti tasse d'utilizzazione di opere, di servizi e d'impianti comunali; il relativo importo è fissato dalle corrispondenti ordinanze comunali.

Imposte

Se le entrate non sono sufficienti a far fronte alle spese ordinarie e all'estinzione dei debiti secondo il piano d'ammortamento e degli stanziamenti straordinari, il Comune, conformemente alle leggi fiscali comunali, preleva delle imposte.

V. COMUNE PATRIZIALE

Art. 46

Diritti

I diritti dei patrizi nell'ambito del Comune politico sono fissati dalla legislazione cantonale.

VI. COMUNE PARROCCHIALE

Art. 47

Comune parrocchiale

I diritti del Comune parrocchiale sono garantiti dalla costituzione cantonale. Esso amministra il proprio patrimonio in modo autonomo.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48

Revisione

Il presente statuto può essere riveduto totalmente o parzialmente. Qualsiasi revisione richiede l'approvazione da parte del Governo.

Art. 49

Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte del Governo.

